

TRUBUNALE DI ROMA
RICORSO EX ART. 19 CCII PER LA CONFERMA DELLE MISURE
PROTETTIVE RICHIESTE AI SENSI DEGLI ART. 18 CCII

Per

La **Banchetti Sport di Vittorio Banchetti s.r.l.**(c.f. 07150600588 e P.IVA 01699321004), con sede legale in Roma, Via del Leone n.23 (di seguito per brevità anche solo “Banchetti Sport” o “Società”), in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Paola Gallo (c.f. GLLPLA40R51H501N), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata rilasciata su foglio separato in ossequio alle disposizioni sul PCT, da intendersi in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Patrizia Del Nostro (c.f. DLN PRZ 68C58 F158L) e Maurizio Canfora (c.f. CNF MRZ 64L05 F158L) ed elettivamente domiciliata presso i seguenti specificati indirizzi pec.

I predetti procuratori chiedono di ricevere gli avvisi e/o le comunicazioni di legge agli indirizzi di posta elettronica certificata patriziadelnostro@legalmail.it e mauriziocanfora@ordineavvocatiroma.org

PREMESSO CHE

La Banchetti Sport, costituita con atto del 27.09.1995, è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con REA n. 558960, ed ha come oggetto sociale la vendita all’ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento e attrezzature sportive (*cfr. doc. 1*).

Il capitale sociale, pari a € 26.000, è ripartito, nella misura di un terzo ciascuna, tra le Sig.re Paola Gallo, Francesca Banchetti ed Elisabetta Banchetti.

La Banchetti Sport è titolare di uno storico negozio di abbigliamento ed articoli sportivi situato nel centro storico di Roma, a conduzione familiare, fondato da Vittorio Banchetti, rispettivamente marito e padre delle attuali socie, venuto a mancare in data 01.04.2024.

L’organico risulta composto attualmente da 3 addetti (dipendenti), oltre a due soci lavoratori interamente inquadrati quali impiegati a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno/parziale.

La BanchettiSport sta attraversando una situazione di temporaneo squilibrio finanziario che ha determinato nell'organo amministrativo la scelta di accedere alla procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d'Impresa ("CNC") attraverso la presentazione di un'istanza ("**Istanza**") per la nomina dell'esperto *ex artt.* 12 e ss., avvenuta in data 28.01.2026(*cf.* **doc. 2**).

Contestualmente al deposito dell'Istanza, è stata formulata specifica richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1 CCII (*cf.* **doc. 3**) nei confronti di tutti i creditori, come meglio dettagliato nel prosieguo. Infatti, eventuali azioni ostili dei creditori potrebbero compromettere il percorso di risanamento intrapreso attraverso l'accesso alla CNC, con potenziale nocimento per l'intera massa creditoria e tutte le altre parti interessate.

In data 26.02.2025 l'apposita Commissione istituita presso la Camera di Commercio di Cosenza ha provveduto *ex art.* 13 CCII alla nomina dell'esperto in persona della Dott.ssa **Maria Francesca Talamonti**(l'"Esperto" – *cf.* **doc. 4**), la quale ha formalmente accettato l'incarico con comunicazione del 28.02.2026(*cf.* **doc. 5**).

La genesi della tensione finanziaria della Banchetti Sport trova la sua origine in una pluralità di cause esogene ed endogene.

Più nello specifico tra le cause esogene hanno particolare rilevanza:

- la pandemia da Covid – 19, che ha determinato una significativa riduzione del volume di affari. Gli effetti negativi del contesto emergenziale si sono peraltro protratti ben oltre la fase acuta della crisi sanitaria, a causa della drastica contrazione dei flussi turistici, compromettendo in misura significativa l'operatività, la tenuta e l'equilibrio economico della Società;
- negli ultimi anni il settore dei negozi multimarca di abbigliamento ha subito una pressione competitiva da parte delle catene low-cost che hanno sottratto rilevanti quote di mercato ai multimarca indipendenti;
- l'inflazione, con impatto diretto in termini di aumento del costo della merce, dei tassi di interessi e con impatto indiretto sulla generale diminuzione del potere di acquisto da parte dei consumatori;

- il conflitto bellico Russa-Ucraina, che ha comportato un rincaro del costo dell'energia ed ulteriormente diminuito il potere di acquisto da parte dei consumatori.

Tra le cause endogene rileviamo:

- il mancato rendimento atteso dell'iniziativa di trasferimento dei locali che ha peraltro richiesto una ristrutturazione dell'immobile con conseguente ingente investimento in virtù del quale ci si aspettava di incrementare la redditività e visibilità sperando di intercettare comunque la domanda turistica di abbigliamento presente nella zona;
- l'eccessivo incremento del magazzino a causa della contrazione delle vendite (la merce di abbigliamento è soggetta alle "mode", motivo per cui diventa facilmente "superata" e quindi difficilmente vendibile).

Conseguentemente, sono aumentate le difficoltà a sostenere gli impegni assunti nei confronti in particolare del proprietario dell'immobile condotto in locazione, ed in maniera ancora decisamente contenuta dei fornitori e dell'Amministrazione Finanziaria.

I. LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA EX ART. 27 CCII

In via preliminare, occorre dare atto della competenza territoriale *ex art. 27*, commi 2 e 3, lettera c) CCII di codesto Ill.mo Tribunale, avuto riguardo al centro degli interessi principali coincidente per le persone giuridiche "con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese".

II. LA DOCUMENTAZIONE EX ART. 19 CCII

In ossequio all'art. 19 CCII e nel rispetto del termine ivi prescritto, si provvede a depositare la seguente documentazione:

- i* bilancio di esercizio al 31.12.2022 (*cf.* **doc. 6**);
- ii* bilancio di esercizio al 31.12.2023 (*cf.* **doc. 7**);
- iii* bilancio di esercizio al 31.12.2024 (*cf.* **doc. 8**);
- iv* situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31.12.2025 (*cf.* **doc. 9**);
- v* elenco dei creditori (*cf.* **doc. 10**);
- vi* progetto di piano di risanamento (*cf.* **doc. 11**);
- vii* piano finanziario della Società per i successivi sei mesi con indicazione della relativa sostenibilità (*cf.* **doc. 12**);

viii dichiarazione avente il valore di autodichiarazione attestante la risanabilità della Proponente (*cfr. doc. 13*);

ix accettazione dell'Esperto con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (*cfr. doc. 5*).

La ricorrente resta a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla documentazione depositata o richiesta di integrazione documentale.

III. IL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO (CON RELATIVA IPOTESI DI MANOVRA FINANZIARIA E PROPOSTA AI CREDITORI) PRESENTATO IN SEDE DI ACCESSO ALLA CNC

Circa le prospettive di risanamento, poste alla base della richiesta di accesso alla CNC, la Società, oltre ad avere già ridotto il personale (mentre i soci lavoratori si sono astenuti dall'incassare i propri stipendi per la maggior parte del 2025), e risolto un contratto di affitto di un magazzino in Via Campo Marzio 43, ha individuato le seguenti aree di intervento principale sulle quali basare il proprio percorso:

- la stipula di un nuovo contratto d'affitto dell'immobile di Via del Leone 23, con un canone ridotto rispetto a quello attualmente contrattualizzato (le trattative sono già in corso, anche per definire l'esposizione debitoria);
- la vendita in blocco del magazzino;
- la prosecuzione delle rateazioni in corso e l'accesso alla "rottamazione quinquies";
- un finanziamento soci di Euro 100.000,00.

Altri interventi verranno messi in opera nel corso della CNC, fermo restando che la Società si riserva di modificare e/o integrare le iniziative imprenditoriali alla luce degli approfondimenti in corso, dell'evoluzione della situazione, nonché dell'andamento delle trattative con i creditori.

Con particolare riferimento alle trattative con i creditori, si segnala, infatti, che la società nelle more del formale avvio della presente procedura ha già perfezionato accordi transattivi con alcuni creditori e che tali accordi saranno recepiti nel corso della procedura per maggiore tutela di tutti gli interessati (*cfr. doc. 14*). Più precisamente, allo stato, la Società ha definito le proprie esposizioni debitorie nei confronti di:

- 1) ARNOLD SPORTS GMBH, credito originario Euro 941,88, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 565,13 in unica soluzione entro il mese di marzo;
- 2) COLUMBIA SPORTSWEAR ITALY SRL credito originario Euro 5.830,34, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 2.332,13 in due rate di pari importo entro il mese di marzo e aprile;
- 3) FRATELLI CAMPAGNOLO SRL, credito originario Euro 2.999,90, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 1.400,00 pagato in unica soluzione;
- 4) GIOIA SRL, credito originario Euro 500,00, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 250,00 pagato in unica soluzione;
- 5) ICONS SRL, credito originario Euro 3.718,68, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 1.187,90 pagato in unica soluzione;
- 6) MEETING GROUP SRL, credito originario Euro 568,00, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 284,00 pagato in unica soluzione;
- 7) ODLO (SCHWEIZ AG, credito originario Euro 5.985,20, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 2.394,08,00 in due rate di pari importo entro il mese di febbraio e marzo;
- 8) OLMAR AND MIRTA SPA, credito originario Euro 9.219,54, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 4.609,77 pagato in unica soluzione entro il 10.03.2026;
- 9) RIVIERA CASHMERE SRL, credito originario Euro 3.464,68, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 1.732,34 in due rate di pari importo entro il mese di marzo e aprile;
- 10) REUSCH INTERNATIONAL SPA, credito originario Euro 2.692,98, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 1.077,03 pagato in unica soluzione entro il mese di aprile;
- 11) SPORT BRANDS ITALY, credito originario Euro 1.462,81, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 731,41 pagato in unica soluzione;
- 12) STORM SRL, credito originario Euro 620,00, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 320,00 pagato in unica soluzione;

- 13) STEINBOCK MODE G.M.B.H., credito originario Euro 6.353,75, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 2.541,50 pagato in due rate di pari importo entro il mese di aprile e maggio;
- 14) V&V ITALIAN STYLE, credito originario Euro 3.967,11, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 1.586,04 pagato in unica soluzione entro il mese di marzo;
- 15) WOOLRICH EUROPE SPA, credito originario Euro 3.824,26, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 1.529,70 pagato in due rate di pari importo entro il mese di marzo e aprile;
- 16) ZERO INDUSTRY SRL, credito originario Euro 12.896,28, estinto mediante il pagamento della somma di Euro 7.250,00 pagato in unica soluzione.

Le linee guida della manovra finanziaria prevedono, allo stato e sempre con riserva di modifica o integrazione, quanto segue:

- Il debito più consistente risulta essere quello nei confronti della Società concedente i locali di Via del Leone n. 23, con la quale sono in corso delle trattative al fine di addivenire ad un piano di rientro del debito residuo;
- Il debito verso l’Agenzia delle Entrate verrà regolato mediante un pagamento in 10 anni ipotizzando l’adesione alla rottamazione quinquies, con elisione di sanzioni e interessi e la rateizzazione massima per le cartelle e avvisi dal 2024. Nel corso delle trattative la Società formulerà ai sensi dell’art. 23 comma 2 bis CCII proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali e alle Agenzie delle entrate e riscossioni.
- Il debito nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali nonché quello nei confronti dell’erario pregresso, è stato in parte già rateizzato utilizzando l’agevolazione dello Stato denominata “rottamazione quater”.

Un’altra parte verrà inserita nel nuovo piano di rottamazione previsto per il mese di gennaio 2026, per i debiti rateizzati sulla base degli avvisi bonari si cercherà di ottenere una “transazione” con l’erario che consenta l’abbattimento di sanzioni interessi. Il debito riferito all’esercizio in corso si ritiene invece gestibile con i normali flussi finanziari.

- Il debito verso i fornitori rappresenta ad oggi il debito meno consistente avendo la Società cercato di raggiungere da subito degli accordi a saldo e stralcio con i medesimi attraverso trattative dirette con ogni singolo fornitore che hanno consentito a fronte di un pagamento immediato – lo stralcio del debito nella misura del 40%-50% .

Il tutto in coerenza con i flussi di cassa disponibili prodotti dall'attività tipica, che saranno messi a servizio dell'indebitamento della Società.

IV. IL PIANO DI TESORERIA PER I PROSSIMI SEI MESI

Il piano di tesoreria prospettico fino al 31.12.2026 (*cfr.* doc. 12) evidenzia l'evoluzione finanziaria della Società nello scenario di conferma/concessione delle misure protettive e cautelari di cui alla presente istanza.

Il piano di tesoreria evidenzia una tenuta di cassa e un equilibrio finanziario per tutto il periodo considerato, che garantisce la continuità operativa, la conservazione dei livelli occupazionali, nonché la salvaguardia dei valori aziendali a tutela dei creditori complessivamente intesi, evitando altresì trattamenti differenziati tra categorie di creditori omogenee per posizione giuridica e interessi. Tutto ciò in coerenza con le logiche della CNC e delle misure protettive e cautelari qui richieste.

La Società risulta in grado, con i flussi attesi, di assicurare il pagamento di tutti i debiti correnti che sorgeranno in costanza della CNC nella fisiologicità della tesoreria della Società, compreso naturalmente il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei tributi (che, ad oggi, non hanno mai visto sospeso alcun pagamento) senza che si generi alcuna erosione di cassa e/o aggravamento dell'indebitamento nel semestre considerato, tenuto conto anche della stagionalità del modello di *business*.

Si rappresenta quanto sopra a sostegno dell'istanza di conferma delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari di cui *infra*, e per massimo conforto sull'assenza di pregiudizio per i creditori in pendenza della CNC.

V. SULLA CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI

Istanza di concessione delle Misure Protettive

Con l'istanza per l'accesso alla CNC e per la nomina dell'Esperto *ex artt.* 12 e ss. del CCII, la ADM ha richiesto l'applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi

dell'art. 18 CCII (*cf.* **doc. 3**), nei confronti di tutti i creditori, e dunque *erga omnes*, fatta ovviamente eccezione per i lavoratori, esclusi *ex lege*.

La concessione di una protezione sostanzialmente generale, in luogo di una che riguardi solamente singoli creditori, appare la richiesta maggiormente funzionale ad un'ordinata conduzione del percorso negoziale, in quanto l'avvio di azioni esecutive nei confronti della Società anche di uno solo dei creditori o una piccola parte di essi potrebbe comunque pregiudicare il buon esito delle trattative e, peraltro, si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento.

Sull'ammissibilità di misure protettive *erga omnes* e sulla natura preventiva (e non rimediale/successiva) della protezione accordata dalla norma si è più volte espressa la giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 27 febbraio 2022, secondo cui la facoltà del giudice di limitare le misure protettive «*su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori è una facoltà, non un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes*»; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Salerno 10 maggio 2022, Trib. Padova ordinanze rese in data 25 febbraio 2022, 20 luglio 2022, e 3 giugno 2022, Trib. Genova 6 febbraio 2023 e Trib. Reggio Emilia 27 settembre 2023, Trib. Torino 17 ottobre 2023).

La richiesta di applicazione di misure protettive nei confronti di tutti i creditori viene avanzata affinché sia fatto valere nei loro confronti l'effetto di *automatic stay*, con conseguente:

- (i) divieto di acquisire diritti di prelazione,
- (ii) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle Società, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi comprese dunque quelle collettive e/o di sfratto (v. Trib. Asti, 3 marzo 2022, «*La disposizione in esame estende dunque espressamente il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari anche ai beni, non facenti parte del patrimonio dell'imprenditore, "con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" e tra questi appaiono ragionevolmente da includersi gli immobili presso cui viene esercitata l'impresa, (...). La conferma delle misure protettive e in particolare il divieto di avviare la procedura di rilascio dell'immobile in*

questione appare pertanto funzionale allo svolgimento delle trattative con i creditori, (...)»),

- (iii) impossibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale o di accertare lo stato di insolvenza,
- (iv) divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero di anticiparne la scadenza o modificarne il contenuto o di revocare e/o sospendere l'erogazione delle prestazioni in danno della Banchetti Sport Srl per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto.

La richiesta risulta coerente, proporzionata e necessaria all'adozione delle iniziative propedeutiche al superamento dello stato di tensione finanziaria e al risanamento della Società, obiettivo che – sulla base di quanto esposto nel presente atto e nel progetto di piano *sub doc. 11*– risulta concretamente conseguibile, ma rischierebbe di essere compromesso dal prosieguo e/o dall'avvio di azioni e/o condotte in danno della ricorrente che, inevitabilmente, implicherebbero lesioni all'integrità patrimoniale, con danno per l'intero ceto creditorio.

Il regolare corso delle attività negoziali e di parallela elaborazione della versione definitiva del Piano e della conseguente proposta di manovra finanziaria non può prescindere da un contesto di protezione anche a beneficio degli stessi creditori che, in ultima analisi e in assenza di deterioramento della posizione finanziaria, potranno trovare la miglior soddisfazione possibile proprio in esito al percorso di risanamento.

Per riassumere:

- i* il progetto di Piano presentato reca prospettive concrete di risanamento che rischierebbero di essere pregiudicate in caso di iniziative ostili da parte dei creditori;
- ii* il piano di tesoreria nello scenario di concessione delle misure protettive attesta non esservi prospettive di erosione di cassa e di aggravamento della posizione finanziaria in costanza della CNC, tenuto conto che l'andamento economico finanziario genera flussi di cassa positivi che consentirebbero il regolare pagamento dei debiti correnti (anche rimodulati) ed il pagamento parziale dei

debiti antecedenti alla presentazione dell'Istanza. Viceversa, in caso di mancata conferma delle misure richieste la società si troverebbe nell'impossibilità di far fronte ai debiti correnti in conseguenza – ad esempio – del pignoramento dei conti correnti con i quali la società opera, con conseguente pregiudizio per la continuità aziendale;

iii la conferma delle misure protettive consentirebbe quindi da una parte di preservare la continuità operativa, e dall'altra non arrecherebbe pregiudizio alcuno nei confronti dei creditori.

Circa la durata delle misure protettive, si richiede la concessione della protezione per il termine massimo consentito di centoventi giorni, anche in considerazione della eventualità di inserire nel Progetto di risanamento la cessione dell'azienda.

*** ** ***

Il tutto con riserva di richiedere eventuali misure cautelari che nelle more si rendessero necessarie ed improcrastinabili per salvaguardare il buon esito delle trattative avviate, in linea con l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito dell'introduzione dell'istituto della CNC (*cf.* Trib. Milano 4 settembre 2024, 12 maggio 2024, il Trib. Gorizia 19 marzo 2024, il Trib. Modena 22 giugno 2024, Trib. Venezia 1° agosto 2024, Trib. Ravenna 1° ottobre 2024).

Sintesi dei presupposti per la concessione di misure protettive e cautelari

Per tutte le ragioni sin qui illustrate appare pacifica la sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure richieste ossia il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Quanto al presupposto del *fumus boni iuris*, lo stesso si ravvisa nella sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento dell'impresa, nel caso di specie agilmente dimostrata dal progetto di Piano depositato in atti e dagli obiettivi strategici che la Società intende perseguire proprio in funzione del proprio risanamento, rammentando a tal fine come tali iniziative siano dalla Società in parte già state completate e in altra parte comunque già state avviate.

Per altro verso, il requisito del *periculum in mora* è integrato dalla constatazione che, senza la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari, le prospettive di risanamento dell'impresa potrebbero essere pregiudicate

visti anche i decreti ingiuntivi notificati alla Società—(cfr. **doc. 15**), di seguito elencati:

- 1) Decreto ingiuntivo n. 33/2026 del 05.01.2026 emesso dal Tribunale di Bergamo nell'interesse di ST. BARTH S.r.l. (C.F. 03147760163) per l'importo di Euro 27.937,71 oltre spese della procedura monitoria.
- 2) Decreto ingiuntivo n. 2366/2026 del 10.02.2026 emesso dal Tribunale di Milano nell'interesse di SAVE THE DUCKS.p.A. (C.F. 07853840960) per l'importo di Euro 15.891,70 oltre spese della procedura monitoria.
- 3) Decreto ingiuntivo n. 465/2026 del 25.01.2026 emesso dal Giudice di Pace di Monza nell'interesse di MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A. (C.F. 00763670155) per l'importo di Euro 6.535,21 oltre spese della procedura monitoria.

Se è pur vero, infatti, che parte di essi sono già divenuti oggetto di accordi, nella forma di piani di rientro dilazionati, è altresì chiaro che le iniziative già avviate e non oggetto di accordi, come quella con il locatore dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, così come eventuali, probabili ulteriori in itinere, sono capaci di compromettere la continuità aziendale della Società in danno di tutti i creditori e di tutti gli altri soggetti interessati complessivamente intesi.

Le misure richieste appaiono pertanto funzionali ad assicurare la continuità aziendale, essenziale per il buon esito delle trattative ad oggi in corso.

Della notifica del presente ricorso

Ferme restando le richieste e le motivazioni sottese, illustrate nei paragrafi che precedono, si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale voglia fissare udienza per la conferma delle misure protettive con la massima urgenza, previa instaurazione del contraddittorio nelle forme ritenute opportune.

In relazione a tale ultimo adempimento si sottolinea come il legislatore abbia individuato l'esigenza di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza all'Esperto, senza precisazioni in merito all'eventuale notifica nei confronti di

determinati creditori e/o categorie di creditori. Sul punto, la società si rimette alle indicazioni dell'On.le Tribunale, anticipando che provvederà a notificare il ricorso ed il decreto ai creditori in possesso di titoli esecutivi e/o precetti.

Tutto ciò premesso, la **Banchetti Sport di Vittorio Banchetti s.r.l.** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE CHE

codesto Ill.mo Tribunale previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, voglia:

1. confermare e/o disporre l'applicazione, per 120 giorni o per la diversa minor durata individuata dal Tribunale, delle misure protettive del patrimonio della ricorrente richieste ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori - fatta eccezione per i lavoratori - inibendo loro, dalla data di pubblicazione dell'istanza sul Registro delle Imprese, di :
 - (i) acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Banchetti Sport e salvo il dissenso dell'Esperto;
 - (ii) iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle Società, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
 - (iii) rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto;
2. stabilire che dalla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata:
 - (i) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata;
 - (ii) le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

La **Banchetti Sport di Vittorio Banchetti s.r.l.** è a completa disposizione di codesto Ill.mo Tribunale per ogni chiarimento ritenuto utile e/o ogni integrazione documentale ritenuta necessaria.

La presente procedura soggiace al pagamento del contributo unificato in quota fissa pari ad € 98,00.

Si allegano

- Doc. 1) Visura CCIAA;
- Doc. 2) Riepilogo presentazione istanza nomina Esperto CNC;
- Doc. 3) Richiesta misure protettive;
- Doc. 4) Comunicazione di nomina Esperto;
- Doc. 5) Accettazione nomina Esperto;
- Doc. 6) Bilancio al 31.12.2022;
- Doc. 7) Bilancio al 31.12.2023;
- Doc. 8) Bilancio al 31.12.2024;
- Doc. 9) Situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2025;
- Doc. 10) Elenco creditori;
- Doc. 11) Progetto Piano di Risanamento;
- Doc. 12) Piano Finanziario a 6 mesi;
- Doc. 13) Autodichiarazione risanabilità;
- Doc. 14) Elenco accordi;
- Doc. 15) Decreti ingiuntivi notificati alla società;
- Doc. 16) Elenco 10 maggiori creditori.

Roma, 04.03.2026

Firmato digitalmente da

Avv. Maurizio Canfora

(anche per Avv. Patrizia Del Nostro)